



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo  
Dott.ssa Francesca Ivaldi

## **CIRCOLARE IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO**

**Ottobre 2016**

### **Voucher o lavoro accessorio – le nuove disposizioni (Dlgs n.185/2016 art.1 comma 1 lettera b – Circolare n.1 -17.10.2016 Ispettorato Nazionale del Lavoro)**

Il Dlgs n.185 del 24.09.2016 entrato in vigore l'08.10.2016 ha modificato la disciplina che regola le comunicazioni obbligatorie dovute dai committenti delle prestazioni di lavoro accessorio (voucher); l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n.1/2016 ha fornito le prime indicazioni operative per la piena applicabilità della disposizione legislativa.

La prima rilevante novità riguarda il fatto che la nuova comunicazione alle sedi competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro non sostituisce la previgente comunicazione di inizio attività dovuta all'Inps, ma si affianca a quest'ultima.

Le imprese, oppure i professionisti, dovranno pertanto:  
comunicare denuncia all'Inps per attivare il rapporto;  
successivamente, **almeno 60 minuti prima** di ogni singola prestazione, dovranno inviare una email alle sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, all'indirizzo della direzione competente per territorio utilizzando l'indirizzo email: [voucher.genova@ispettorato.gov.it](mailto:voucher.genova@ispettorato.gov.it).

I messaggi dovranno avere come oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente. Nel testo del messaggio, invece, dovranno essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l'ora di inizio e di fine della prestazione (per gli agricoltori non più di 3 gg); **non dovranno essere inseriti allegati**.

Per la comunicazione tramite sms, un futuro decreto ministeriale dovrebbe stabilire le modalità tecniche per farla funzionare.

La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 2.400 Euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione; tuttavia, se alla mancata comunicazione preventiva si aggiunge anche la mancata dichiarazione di inizio attività all'Inps, si applica la maxi sanzione per lavoro nero, di entità ben più grave.

### **Principali agevolazioni confermate nel 2017**

- Apprendistato professionalizzante: età tra i 15 e i 29 anni, contributi in genere pari al 11,61%;
- Donne: lavoratrici prive di occupazione da almeno 24 mesi, oppure da almeno 6 mesi se risiedono in determinate regioni con riduzione contributiva del 50% per 18 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se il contratto è a termine;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo  
Dott.ssa Francesca Ivaldi

- Over 50: lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, con riduzione contributiva del 50% per 18 mesi se l'assunzione è a tempo indeterminato, per 12 mesi se il contratto è a termine;
- Particolari lavoratori in Cigs: il lavoratore deve aver fruito della Cigs da almeno 3 mesi ed essere dipendente di un'azienda che utilizza l'ammortizzatore sociale da almeno 6 mesi. L'assunzione deve avvenire a tempo indeterminato e a orario pieno. Per 12 mesi il datore di lavoro versa i contributi pari a quelli previsti per gli apprendisti.

Genova, 27 ottobre 2016

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI